



I.I.S. Galilei - Artiglio



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEI - ARTIGLIO"
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
Istituto Tecnico Tecnologico "G. Galilei"
Istituto Tecnico Tecnologico Trasporti e Logistica "Artiglio"
Via Aurelia Nord, 342 - 55049 Viareggio
Tel. 0584/53104/Fax 0584/53105
e-mail: luis01800n@istruzione.it pec: luis01800n@pec.istruzione.it
<http://www.iisgalileiartiglio.edu.it/>



CERTIFICATO N. 50 100 14484 Rev.005.



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

IIS GALILEI - ARTIGLIO_VIAREGGIO
Prot. 0002847 del 24/09/2024
VII (Uscita)

Ai Docenti

Ai Collaboratori scolastici

Alla DSGA

DIRETTIVA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Si ricorda che le norme relative alla vigilanza ed alla responsabilità sono contemplate nell'art. 2047 e nell'art. 2048 del codice civile e nel Testo Unico 297/94. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

L'art. 2048 del codice civile prevede una eventuale responsabilità a carico dei docenti basata su una colpa presunta, "**culpa in vigilando**", vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. Tale prova può essere dimostrata dal fatto "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo. I "prelettori" non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997).

Pertanto la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale. In via primaria esso è attribuito ai Docenti, in via secondaria, ai Collaboratori scolastici, in alcuni particolari momenti delle attività.

L'obbligo della vigilanza ha, per i Docenti e per i Collaboratori, un rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623) e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche se non appartenenti alle proprie classi, quando lo richieda l'osservanza delle regole scolastiche e della normativa.

MISURE ORGANIZZATIVE

Per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, si raccomanda la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano anche alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

L'insegnante ha l'obbligo della vigilanza **a partire dai 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni**. Gli insegnanti "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni"; sono altresì tenuti ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

L'insegnante deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; l'ipotesi di questa negligenza costituisce un'aggravante, qualora il docente non avvisi tempestivamente la scuola del ritardo.

Il Docente è inoltre responsabile di eventuali danni arrecati da un alunno a un altro se egli lascia l'aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l'intera classe.

La responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il Docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. E' opportuno dunque, non allontanarsi dalle proprie aule, salvo in casi di effettiva e motivata necessità e previa sostituzione da parte di altro personale docente e/o collaboratore scolastico preposto a tale compito, disponibile;

I Collaboratori scolastici, per favorire nella classi l'alternanza dei Docenti, nonché per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti avendo comunque cura di avvisare la dirigenza e/o di farsi sostituire nella vigilanza.

VIGILANZA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei Docenti, i Collaboratori Scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di Docenti, presidiando il piano/spazio di pertinenza e segnalando tempestivamente alla dirigenza o ai suoi delegati eventuali emergenze.

Gli alunni, durante il cambio di turno, devono rimanere nell'aula.

In caso di presenza in classe/laboratorio di più docenti, il docente non impegnato nell'ora successiva attenderà l'arrivo del collega. I Docenti sono inoltre tenuti a non attardarsi all'interno delle aule che devono lasciare. Avranno pertanto cura di regolare i tempi della lezione e di prescrizione dei compiti in modo da essere pronti a cambiare aula al suono della campanella. Il criterio generale da seguire sarà quello della massima tempestività.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

In caso di ritardo o di assenza dei Docenti non tempestivamente annunciati dagli stessi, i Collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, dandone avviso alla Dirigenza o ai suoi delegati.

Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento delle Religione Cattolica si recheranno nelle aule all'uopo attrezzate (studio assistito/materia alternativa) senza sostare nei corridoi o negli spazi comuni.

Gli studenti, che hanno scelto l'uscita da scuola in sostituzione dell'insegnamento della religione cattolica, devono effettivamente uscire dall'edificio scolastico, compresi agli spazi esterni.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO ALL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, si ribadisce che i docenti sono tenuti ad essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

I collaboratori scolastici, in servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani fino all'entrata degli stessi nelle aule.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, anzi l'obbligo di vigilanza sugli alunni si accentua, a ragione della maggiore pericolosità di questa attività.

La giurisprudenza ha ritenuto che, la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione, costituisce una ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, viene richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni per tutta la durata dell'intervallo, sarà predisposto un piano di sorveglianza.

In attesa del suddetto piano, si raccomanda di porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli e si ribadisce che ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche se non appartenenti alle proprie classi, sia negli spazi interni che in quelli esterni.

I Collaboratori scolastici durante le fasi di intervallo vigileranno il corridoio di competenza e i servizi igienici.

USCITA DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe per recarsi ai servizi igienici solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro.

Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche (anche extrascolastiche o integrative) è consentito solo dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione del docente o del personale responsabile dell'attività, per il tempo strettamente necessario, per le aree attinenti alla motivazione e comunque interne alla Scuola, previa valutazione della motivazione da parte del docente.

Nel caso di comportamenti vivaci, si raccomanda di non allontanare gli studenti dall'aula, sottraendoli alla vigilanza del docente.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO “AULA – USCITA DALL’EDIFICIO” AL TERMINE DELLE LEZIONI

Per assicurare la vigilanza i Docenti sono tenuti ad assistere gli alunni anche durante l'uscita dell'edificio.

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività, si dispone che tutti i collaboratori debbano prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni.

Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima della fine dell'ultima lezione, eccezion fatta per coloro che usufruiscono del permesso di uscita anticipata. Del rispetto della regola sono responsabili i docenti dell'ultima ora di lezione.

VIGILANZA NEI TRAGITTI AULA - PALESTRA – LABORATORI

Durante il tragitto aula - palestra - laboratori, la vigilanza sugli studenti è affidata al Docente.

Gli studenti che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti dell'ora di lezione assegnata, nel modo più ordinato e celere possibile. Le classi/gruppi di alunni non possono transitare non accompagnati nelle sedi e/o nei cortili e spazi esterni.

E' richiesta la massima attenzione per ovviare ad eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale, vigilando anche sulle attrezzature e il loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni/malfunzionamenti delle strumentazioni in uso in palestra e nei laboratori.

E' importante sottolineare e ribadire agli studenti che l'Istituto non risponde di oggetti, cellulari, denaro lasciati incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli.

Si invitano i Docenti e tutto il personale ATA a segnalare tempestivamente alla Dirigente, ai suoi delegati e/o alle figure sensibili per la sicurezza, qualunque evento o situazione o anomalia possa individuarsi come situazione a rischio.

VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO, LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza degli alunni durante le attività di ampliamento dell'Offerta costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite, visite guidate o viaggi d'istruzione, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori assegnati in tale compito nel rapporto, di norma, di 1 (uno) ogni 15 (quindici) alunni (C.M. 291/92).

VIGILANZA RIGUARDO AGLI SPOSTAMENTI DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

La vigilanza sugli alunni con disabilità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata da tutti i Docenti, in particolare dal Docente di sostegno e dall'educatore/assistente alla persona o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un Collaboratore scolastico.

INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI: PROCEDURE

In caso di infortuni o malori degli alunni durante l'ora di lezione o durante l'intervallo si invita il personale tutto ad attenersi alle procedure previste dal D.Lgs. 81/08 e a provvedere ad avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

Il Docente in servizio in caso di accertato malore o infortunio a un allievo/a a lui affidato:

1. Valutata la gravità dell'accaduto, avvisa tempestivamente la dirigenza o il suo sostituto e/o Ufficio alunni che informa immediatamente la famiglia dell'infortunato.
2. Per i primi soccorsi richiede l'intervento dei collaboratori scolastici in servizio, che avvertono anche l'addetto al Primo Soccorso di Istituto e, se ritenuto necessario, fa chiamare tempestivamente il "112".
3. Il Collaboratore scolastico o un Docente non in servizio addetto al pronto soccorso avrà cura di seguire l'allievo, in attesa dell'arrivo della Famiglia.
4. Il Docente è tenuto, tramite puntuale relazione scritta, a segnalare l'accaduto alla segreteria didattica, che provvede ad annotarlo sull'apposito registro e attiva, se del caso, tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata da parte del docente.
5. La famiglia dell'allievo deve essere avvertita sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

VIGILANZA DURANTE LE ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Tenuto conto che le assemblee degli studenti sia di Classe che di Istituto vanno considerate attività scolastiche a tutti gli effetti, alla luce della normativa vigente in materia, si fa presente che la disciplina sulle assemblee studentesche rientra nell'obbligo di vigilanza gravante su tutto il personale docente in servizio in quanto trova suo fondamento nell'art. 2048 del CC e nel CCNL.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 2043, 2047 e 2048 Codice civile

Legge n. 312/1980, art. 61 D.lgs. n. 297/1994, art. 10

CCNL scuola 29/11/2007 e successive sequenze contrattuali

CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Vanda Zurrída

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)